



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 104 del 13 Ottobre 2017

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO DPF014**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/87

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "Cooperativa Sociale ARGITAL" con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH). 5

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/88

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "C" - "Consorzio RE.SE.T. rete servizi territoriali societa' consortile cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ). 7

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/89

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "DRANCO arl Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Pescara (PE). 9

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/90

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Ecologicamente Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE). 11

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/91

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "EQUA cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Ortona (CH). 13

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/92

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "ETIKA Cooperativa Sociale arl" con sede legale nel Comune di Fossa (AQ). 15

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/93

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Europa Soccorso cooperativa sociale Onlus" con sede legale nel Comune di Ortona (CH). 16

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/94

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Fresh Food piccola societa' cooperativa sociale arl" con sede legale nel Comune di Teramo (TE). 18

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/95

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Global Service cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Silvi (TE). 20

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/96

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "Meridiana societa' cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Pescara (PE). 22

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/97

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "T.B.S. cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Cortino (TE).24

DETERMINAZIONE 28.06.2017, n. DPF014/98

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE).26

DETERMINAZIONE 30.06.2017, n. DPF014/108

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "Zucchero Filato Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE).28

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

 DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/87
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "Cooperativa Sociale ARGITAL" con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative

sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

(PTTI) – triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012”;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale ARGITAL” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell’impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;

RICHIAMATI

- l’art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di “Adempimenti successivi all’iscrizione” prevede “entro il termine di giorni trenta dall’approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all’Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...”;
- l’art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 “La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all’Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge”;
- l’art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell’articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “Cooperativa

Sociale ARGITAL” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, alla Sezione “A” dell’Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale ARGITAL” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell’impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;

2. procedere alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale ARGITAL” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, alla Sezione “A” dell’Albo regionale;

3. pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -

- Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
 5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali.
 6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/88
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione “C” - “Consorzio RE.SE.T. rete servizi territoriali societa’ consortile cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell’attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad

essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012”;
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012”;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere al Consorzio denominato "Consorzio RE.SE.T. rete servizi territoriali societa' consortile cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), in Via Sandro Pertini n. 74, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale il Consorzio risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione del Consorzio denominato "Consorzio RE.SE.T. rete servizi territoriali societa' consortile cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di

Avezzano (AQ), in Via Sandro Pertini n. 74, alla Sezione "C" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere al Consorzio denominato "Consorzio RE.SE.T. rete servizi territoriali societa' consortile cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), in Via Sandro Pertini n. 74, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale il Consorzio risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

2. procedere alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione del Consorzio denominato "Consorzio RE.SE.T. rete servizi territoriali societa' consortile cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), in Via Sandro Pertini n. 74, alla Sezione "C" dell'Albo regionale;

3. pubblicare il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -

- Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
 5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali.
 6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/89
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione “B” - “DRANCO arl Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Pescara (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell’attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e

nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012”;
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012”;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate,

il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “- DRANCO arl Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via Monte Faito n. 7, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell’impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;

RICHIAMATI

- l’art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di “Adempimenti successivi all’iscrizione” prevede “entro il termine di giorni trenta dall’approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all’Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...”;
- l’art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 “La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all’Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge”;
- l’art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell’articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “DRANCO arl Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via Monte Faito n. 7, alla Sezione “B” dell’Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “DRANCO arl Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via Monte Faito n. 7, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell’impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;

2. procedere alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “DRANCO arl Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via Monte Faito n. 7, alla Sezione “B” dell’Albo regionale;

3. pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

4. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;

5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/90
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Ecologicamente Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Ecologicamente Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Via

Mezzucelli n. 8, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Ecologicamente Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Via Mezzucelli n. 8, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**
 - che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Ecologicamente Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Via Mezzucelli n. 8, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
 - dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;
2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Ecologicamente Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Via Mezzucelli n. 8, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai

sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/91
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "EQUA cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Ortona (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo

all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";

- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "EQUA cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in Via B. Fiamma n. 33, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "EQUA cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in Via B. Fiamma n. 33, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "EQUA cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in Via B. Fiamma n. 33, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "EQUA cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in Via B. Fiamma n. 33, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/92
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "ETIKA Cooperativa Sociale arl" con sede legale nel Comune di Fossa (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";

- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "ETIKA Cooperativa Sociale arl" con sede legale nel Comune di Fossa (AQ), in Via Roma n. 47, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "ETIKA Cooperativa Sociale arl" con sede legale nel Comune di Fossa (AQ), in Via Roma n. 47, alla Sezione "A" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**
 - che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla

- Cooperativa sociale denominata "ETIKA Cooperativa Sociale arl" con sede legale nel Comune di Fossa (AQ), in Via Roma n. 47, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
 - dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;
2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "ETIKA Cooperativa Sociale arl" con sede legale nel Comune di Fossa (AQ), in Via Roma n. 47, alla Sezione "A" dell'Albo regionale;
 3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
 5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/93
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Europa Soccorso cooperativa sociale Onlus" con sede legale nel Comune di Ortona (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli

organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Europa Soccorso cooperativa sociale onlus" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in P.zza Risorgimento, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti:

- ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
 - l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Europa Soccorso cooperativa sociale onlus" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in P.zza Risorgimento, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "EUROPA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in P.zza Risorgimento, l'invio della documentazione necessaria a verificare la

- sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
 - dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;
2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Europa Soccorso cooperativa sociale onlus" con sede legale nel Comune di Ortona (CH), in P.zza Risorgimento, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;
 3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
 5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/94
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "Fresh Food piccola società cooperativa sociale arl" con sede legale nel Comune di Teramo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data

attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Fresh Food piccola società cooperativa sociale arl" con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Viale Crucoli n. 53, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta sconosciuta e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in

qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge”;

- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata “Fresh Food piccola societa' cooperativa sociale arl” con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Viale Crucioi n. 53, alla Sezione “B” dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “Fresh Food piccola societa' cooperativa sociale arl” con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Viale Crucioi n. 53, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

- dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta sconosciuta e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata “Fresh Food piccola societa' cooperativa sociale arl” con sede legale nel Comune di Teramo (TE), in Viale Crucioi n. 53, alla Sezione “B” dell'Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/95
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione “B” - “Global Service cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Silvi (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle

cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della

Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";

- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Global Service cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Silvi (TE), in Via Roma n. 285, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di

cancellazione” prevede “La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata “Global Service cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Silvi (TE), in Via Roma n. 285, alla Sezione “B” dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “Global Service cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Silvi (TE), in Via Roma n. 285, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra

richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata “Global Service cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Silvi (TE), in Via Roma n. 285, alla Sezione “B” dell'Albo regionale;

3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/96
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione “A” - “Meridiana societa' cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Pescara (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Meridiana societa' cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via G. D'Annunzio n. 69, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché il Servizio Postale ha rimesso alla Regione Abruzzo la raccomandata AR, comunicando scaduto il servizio "Seguimi" al 09.10.2016, e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale ARGITAL" con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, alla Sezione "A" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Meridiana societa' cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via G. D'Annunzio n. 69, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché il Servizio Postale ha rimesso alla Regione Abruzzo la raccomandata AR, comunicando scaduto il servizio "Seguimi" al 09.10.2016, e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

2. procedere alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata

"Meridiana societa' cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via G. D'Annunzio n. 69, alla Sezione "A" dell'Albo regionale;

3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.06.2017, n. DPF014/97
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "B" - "T.B.S. cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Cortino (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le

iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "T.B.S. cooperativa sociale" con sede legale nel Comune di Cortino (TE), Frazione Padula, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO dell'impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "T.B.S.

cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Cortino (TE), Frazione Padula, alla Sezione “B” dell’Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata T.B.S. cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Cortino (TE), Frazione Padula, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- dell’impossibilità di notificare la raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta irreperibile e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;

2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamate, dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata T.B.S. cooperativa sociale” con sede legale nel Comune di Cortino (TE), Frazione Padula, alla Sezione “B” dell’Albo regionale;

3. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa

interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;

5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 28.06.2017, n. DPF014/98
L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione “B” - “Tutelambiente soc. coop. sociale” con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell’attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la

cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a

chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE), Piazza Filippi Pepe, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO

- che la raccomandata AR è stata regolarmente notificata in data 03.02.2017;
- che ad oggi nulla è pervenuto da parte della Cooperativa su menzionata circa la documentazione richiesta;
- che, dagli atti acquisiti d'Ufficio, la Soc. Coop "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE), Piazza Filippi Pepe, risulta in essere posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 giugno 2012;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 1, lett.d) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ... si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamata disposizione normativa, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE), Piazza Filippi Pepe, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE), Piazza Filippi Pepe, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
 - che la raccomandata AR è stata regolarmente notificata in data 03.02.2017;
 - che ad oggi nulla è pervenuto da parte della Cooperativa su menzionata circa la documentazione richiesta;
 - che, dagli atti acquisiti d'Ufficio, la Soc. Coop "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE), Piazza Filippi Pepe, risulta in essere posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 giugno 2012;
2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi dell' art. 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamato, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Tutelambiente soc. coop. sociale" con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE), Piazza Filippi Pepe, alla Sezione "B" dell'Albo regionale;
 3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento

Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 30.06.2017, n. DPF014/108

L.R. n. 38/04 artt. 4 e 5 - Albo Regionale cooperative sociali. cancellazione Sezione "A" - "Zucchero Filato Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" viene data attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all'art. 2 istituisce l'Albo Regionale delle cooperative sociali ed all'art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall'art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata "Zuccherò Filato Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo, in Via Don Paolini, N. 10, l'invio della documentazione

necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO

- che, ai fini della notifica, questo Servizio ha assunto notizie presso la Camera di Commercio di Teramo per la verifica dell'indirizzo poiché quello agli atti d'Ufficio risultava illeggibile dal Servizio Postale;
- che la Camera di Commercio di Teramo ha riferito l'avvenuta variazione dell'indirizzo della sede legale della Cooperativa in questione;

RICHIAMATI

- l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";
- l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";
- l'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ...non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'articolo precedente;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Zuccherò Filato Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo, in Via Don Paolini, n. 10, alla Sezione "A" dell'Albo regionale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii


DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**
 - che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata “Zucchero Filato Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Teramo, in Via Don Paolini, n. 10, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
 - che, ai fini della notifica, questo Servizio ha assunto notizie presso la Camera di Commercio di Teramo per la verifica dell’indirizzo poiché quello agli atti d’Ufficio risultava illeggibile dal Servizio Postale;
 - che la Camera di Commercio di Teramo ha riferito l’avvenuta variazione dell’indirizzo della sede legale della Cooperativa in questione;
2. **procedere** alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamati, dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “Zucchero Filato Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Teramo, in Via Don Paolini, n. 10, alla Sezione “A” dell’Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le vigenti disposizioni legislative;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali.
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it